



Bruxelles, 7.6.2018
COM(2018) 441 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

della

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma relativo al mercato unico, alla competitività delle imprese, comprese le piccole e medie imprese, e alle statistiche europee e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826

{SEC(2018) 294 final} - {SWD(2018) 320 final}

ALLEGATO I

Azioni ammissibili intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)

Sono ammissibili al finanziamento le seguenti azioni – attuate prevalentemente mediante sovvenzioni e appalti – intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

1. Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie.
 - 1.1. Misure di emergenza veterinarie e fitosanitarie da adottare a seguito della conferma dell'insorgenza di una delle malattie animali o zoonosi elencate nell'allegato III o della conferma della presenza di uno o più organismi nocivi o se esiste una minaccia diretta per lo stato sanitario di persone, animali o piante nell'Unione.

Le misure di cui al primo comma sono attuate con effetto immediato e la loro applicazione rispetta le disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

- 1.2. Per quanto riguarda le emergenze fitosanitarie, le seguenti misure adottate dagli Stati membri per contrastare il primo focolaio di organismi nocivi in una zona determinata:
 - (a) misure per eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;
 - (b) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;
 - (c) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo.
- 1.3. Possono essere forniti finanziamenti dell'Unione anche per le seguenti misure:
 - 1.3.1. misure di protezione adottate qualora lo stato sanitario dell'Unione sia minacciato direttamente dall'insorgenza o dalla diffusione, nel territorio di un paese terzo, di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare (PTOM), di una delle malattie

¹ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

animali e zoonosi elencate nell'allegato III, nonché misure di protezione o altre attività pertinenti adottate a sostegno dello stato fitosanitario dell'Unione;

- 1.3.2. misure di cui al presente allegato, attuate da due o più Stati membri che collaborano strettamente per controllare l'epidemia;
 - 1.3.3. costituzione di scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie animali e le zoonosi elencate nell'allegato III, qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro, ritenga necessaria la costituzione di tali scorte in detto Stato membro;
 - 1.3.4. costituzione di scorte di prodotti biologici o acquisto di dosi di vaccino qualora l'insorgenza o la diffusione in un paese terzo o in uno Stato membro di una delle malattie animali e zoonosi elencate nell'allegato III possa rappresentare una minaccia per l'Unione.
2. Programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali.
- 2.1. I programmi veterinari e fitosanitari annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi elencate nell'allegato III nonché degli organismi nocivi per le piante devono essere attuati conformemente alle disposizioni stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.

Le condizioni di ammissibilità delle azioni a un finanziamento sono definite nel programma di lavoro di cui all'articolo 16.

I programmi sono presentati alla Commissione entro il 31 maggio dell'anno precedente il periodo di attuazione previsto.

In seguito alla presentazione delle relazioni finanziarie intermedie da parte dei beneficiari, se necessario la Commissione può modificare le convenzioni di sovvenzione per l'intero periodo di ammissibilità.

- 2.2. Se l'insorgenza o la diffusione di una delle malattie animali o delle zoonosi elencate nell'allegato III rischia di minacciare lo stato sanitario dell'Unione e al fine di proteggere l'Unione contro l'introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, oppure se sono necessarie misure di protezione a sostegno dello stato fitosanitario dell'Unione, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate a essere applicate nel territorio di paesi terzi in collaborazione con le autorità di tali paesi. Nelle stesse circostanze e per il medesimo obiettivo possono essere concessi finanziamenti dell'Unione direttamente alle autorità competenti di paesi terzi.
- 2.3. Per quanto riguarda i programmi fitosanitari, possono essere concessi finanziamenti dell'Unione agli Stati membri per le seguenti misure:
 - (a) indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l'eventuale presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché segni o sintomi di organismi nocivi soggetti alle misure di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 o alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;
 - (b) indagini, per specifici periodi di tempo, volte ad accertare almeno l'eventuale presenza di organismi nocivi, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono rappresentare un rischio emergente per l'Unione e il cui ingresso o la cui diffusione può avere un impatto notevole per l'agricoltura e le foreste dell'Unione;

- (c) misure per eradicare un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/2031 o in forza di misure dell'Unione adottate in conformità all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento;
- (d) misure adottate dall'autorità competente di uno Stato membro a norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/2031 per eradicare un organismo nocivo non incluso nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e che può essere considerato un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione conformemente ai criteri di cui all'articolo 29 o all'articolo 30, paragrafo 1, di detto regolamento;
- (e) misure di protezione supplementari volte a evitare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, e dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, diverse dalle misure di eradicazione e di contenimento di cui rispettivamente alle lettere c) e d) del presente punto, se tali misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo;
- (f) misure destinate ad arginare la diffusione di un organismo nocivo nei confronti del quale l'Unione ha adottato misure di contenimento in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 2, o dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031, in una zona infestata nella quale è impossibile eradicare tale organismo nocivo, se dette misure sono indispensabili per proteggere l'Unione da un'ulteriore diffusione di tale organismo.

Il programma di lavoro di cui all'articolo 16 stabilisce l'elenco degli organismi nocivi per le piante che devono essere contemplati da tali misure.

- 3. Attività a sostegno del miglioramento del benessere degli animali.
- 4. Laboratori di riferimento dell'Unione europea e centri di riferimento dell'Unione europea, di cui agli articoli 92, 95 e 97 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio².
- 5. Programmi di controllo coordinati e raccolta di dati e informazioni di cui all'articolo 112 del regolamento (UE) 2017/625.
- 6. Attività di prevenzione degli sprechi alimentari e lotta alla frode alimentare.
- 7. Attività volte a favorire la sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti.
- 8. Banche dati e sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per un'attuazione efficace ed efficiente della legislazione relativa all'obiettivo specifico

² Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e che apportino un comprovato valore aggiunto per l'intera Unione.

9. Formazione del personale delle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali e di altre parti coinvolte nella gestione e/o nella prevenzione delle malattie animali o degli organismi nocivi per le piante, come previsto all'articolo 130 del regolamento (UE) 2017/625.
10. Spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno sostenute dagli esperti degli Stati membri nominati dalla Commissione per assistere i propri esperti, come previsto dall'articolo 116, paragrafo 4, e dall'articolo 120, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.
11. Lavori tecnici e scientifici, compresi studi e attività di coordinamento, necessari a garantire la corretta attuazione della legislazione riguardante il settore collegato all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), e l'adeguamento di detta legislazione agli sviluppi scientifici, tecnologici e sociali.
12. Attività svolte dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali operanti al fine di raggiungere l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione delle norme relative a tale obiettivo.
13. Progetti organizzati da uno o più Stati membri al fine di migliorare, tramite il ricorso a tecniche e a protocolli innovativi, l'efficienza dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).
14. Sostegno alle iniziative di informazione e di sensibilizzazione intraprese dall'Unione e dagli Stati membri, volte a garantire maggiore correttezza, conformità e sostenibilità nella produzione e nel consumo di alimenti, comprese le attività di prevenzione degli sprechi alimentari e delle frodi alimentari, nell'ambito dell'attuazione delle norme riguardanti l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).
15. Misure attuate al fine di proteggere la salute delle persone, degli animali e delle piante e il benessere degli animali, aventi ad oggetto animali, prodotti di origine animale, vegetali e prodotti vegetali in arrivo da paesi terzi a una frontiera dell'Unione.
- 16.

ALLEGATO II

Azioni ammissibili intese ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f)

L'attuazione delle politiche dell'Unione richiede la disponibilità di informazioni statistiche di alta qualità, comparabili e attendibili relative alla situazione economica, sociale, territoriale e ambientale nell'Unione. Le statistiche europee permettono inoltre ai cittadini europei di partecipare con piena cognizione al processo democratico e al dibattito sulla condizione presente e sul futuro dell'Unione.

Insieme al regolamento (CE) n 223/2009 sulle statistiche europee, il programma fornisce il quadro globale per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee per il periodo 2021-2027. Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse in conformità a tale quadro e ai principi del codice delle statistiche europee, mediante una stretta e coordinata collaborazione all'interno del sistema statistico europeo (SSE).

Le statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse in conformità a tale quadro contribuiscono all'attuazione delle politiche dell'Unione, come stabilito nel TFUE e ulteriormente ribadito nelle priorità strategiche delle Commissioni.

Nel corso dell'attuazione dell'obiettivo specifico di cui all'**articolo 3, paragrafo 2, lettera f)**, sono realizzate le seguenti azioni:

Unione economica e monetaria, globalizzazione e commercio

- fornire statistiche di alta qualità su cui fondare la procedura per i disavanzi eccessivi, il programma di sostegno alle riforme e il ciclo annuale di monitoraggio e orientamento economici dell'Unione;
- fornire e, ove necessario, migliorare i principali indicatori economici europei (PIEE);
- fornire statistiche e orientamenti metodologici sul trattamento statistico degli strumenti di investimento e di bilancio a sostegno della convergenza economica, della stabilità finanziaria e della creazione di posti di lavoro;
- fornire statistiche ai fini delle risorse proprie nonché della retribuzione e delle pensioni del personale dell'UE;
- migliorare la misurazione dello scambio di servizi, degli investimenti diretti esteri, delle catene globali del valore e dell'impatto della globalizzazione sulle economie dell'Unione;

Mercato unico, innovazione e trasformazione digitale

- fornire statistiche di alta qualità e affidabili per il mercato unico, il piano d'azione europeo in materia di difesa e i settori essenziali per l'innovazione e la ricerca;
- fornire maggiori statistiche in modo più tempestivo riguardo all'economia collaborativa e all'impatto della digitalizzazione sulle imprese e sui cittadini d'Europa;

Dimensione sociale dell'Europa

- fornire statistiche di alta qualità, tempestive e affidabili a sostegno del pilastro europeo dei diritti sociali e della politica dell'Unione in materia di competenze,

comprese statistiche relative al mercato del lavoro, all'occupazione, all'istruzione e alla formazione, al reddito, alle condizioni di vita, alla povertà, alla disuguaglianza, alla protezione sociale, al lavoro non dichiarato e ai conti satellite sulle competenze;

- fornire statistiche relative alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- migliorare le statistiche sulla migrazione, con particolare riguardo alla situazione e all'integrazione dei migranti nonché alle esigenze di istruzione e ai livelli di qualificazione dei richiedenti asilo;
- sviluppare statistiche demografiche e programmi di censimento della popolazione e delle abitazioni aggiornati per il periodo post-2021;
- fornire proiezioni demografiche e i relativi aggiornamenti annuali;

Sviluppo sostenibile, risorse naturali e ambiente

- monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG);
- sviluppare ulteriormente statistiche a sostegno della strategia energetica, dell'economia circolare e della strategia sulla plastica;
- fornire statistiche e indicatori ambientali essenziali, anche per quanto concerne i rifiuti, l'acqua, la biodiversità, le foreste, la copertura e l'uso del suolo, nonché statistiche in materia di clima e conti economici ambientali;
- fornire statistiche sul trasporto di merci e passeggeri a sostegno delle politiche dell'Unione e
- sviluppare ulteriori indicatori per monitorare l'intermodalità e il trasferimento modale verso modi di trasporto più ecologici;
- fornire dati pertinenti e tempestivi in relazione alle esigenze della politica agricola comune, della politica comune della pesca e delle politiche correlate all'ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere degli animali;

Coesione economica, sociale e territoriale

- fornire indicatori statistici tempestivi e globali relativi a regioni (comprese le regioni ultraperiferiche dell'Unione), città e zone rurali per monitorare le politiche di sviluppo territoriale e valutarne l'efficacia, nonché per valutare l'impatto territoriale delle politiche settoriali;
- sostenere lo sviluppo di indicatori sull'antiriciclaggio e sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo; sviluppare statistiche di polizia e sulla sicurezza;
- aumentare l'uso dei dati geospaziali e integrare sistematicamente la gestione di tali dati nella produzione statistica;

Migliore comunicazione delle statistiche europee; promozione delle statistiche europee come fonte attendibile nella lotta alla disinformazione online

- promuovere sistematicamente le statistiche europee come fonte attendibile di dati oggettivi e incoraggiarne l'uso da parte dei verificatori di fatti, dei ricercatori e delle autorità pubbliche nella lotta contro la disinformazione online;

- agevolare l’accesso alle statistiche e la loro comprensione da parte degli utenti, anche attraverso visualizzazioni interattive attraenti e servizi più mirati come dati statistici su richiesta e analisi in modalità self-service;
- sviluppare ulteriormente e monitorare il quadro per la garanzia della qualità delle statistiche europee, anche attraverso valutazioni inter pares del rispetto del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri;
- fornire l’accesso ai microdati a fini di ricerca, assicurando nel contempo i più elevati standard per quanto riguarda la protezione dei dati e il segreto statistico;

Sfruttamento dei vantaggi derivanti dalla rivoluzione dei dati e transizione verso statistiche intelligenti affidabili

- intensificare lo sfruttamento delle nuove fonti di dati digitali e porre le basi per statistiche intelligenti affidabili al fine di produrre nuove statistiche quasi in tempo reale mediante algoritmi affidabili;
- sviluppare nuove soluzioni per usare dati detenuti a titolo privato mediante l’adozione di metodi di calcolo atti a preservare la riservatezza e di metodi di calcolo multilaterali sicuri;
- promuovere la ricerca d’avanguardia e l’innovazione nel settore delle statistiche ufficiali, anche mediante il ricorso a reti di collaborazione e l’organizzazione di programmi europei di formazione statistica;

Partenariati allargati e cooperazione statistica

- rafforzare il partenariato con l’SSE e la cooperazione con il sistema europeo di banche centrali;
- promuovere partenariati con titolari di dati a livello pubblico e privato e con il settore tecnologico al fine di agevolare l’accesso ai dati a fini statistici, l’integrazione dei dati provenienti da più fonti e l’uso delle tecnologie più avanzate;
- rafforzare la cooperazione con il settore della ricerca e le università, in particolare per quanto riguarda l’uso delle nuove fonti di dati, l’analisi dei dati e la promozione dell’alfabetizzazione statistica;
- cooperare con organizzazioni internazionali e paesi terzi a beneficio delle statistiche ufficiali globali.

ALLEGATO III

Elenco delle malattie animali e delle zoonosi

- (1) Peste equina
- (2) Peste suina africana
- (3) Antrace
- (4) Influenza aviaria (ad alta patogenicità)
- (5) Influenza aviaria (a bassa patogenicità)
- (6) Campilobatteriosi
- (7) Peste suina classica
- (8) Afta epizootica
- (9) Pleuropolmonite contagiosa caprina
- (10) Morva
- (11) Infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24),
- (12) Infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*
- (13) Infezione da virus della malattia emorragica epizootica
- (14) Infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa
- (15) Infezione da *Mycoplasma mycoides* sottospecie *mycoides* SC (pleuropolmonite contagiosa dei bovini)
- (16) Infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*M. bovis*, *M. caprae* e *M. tuberculosis*)
- (17) Infezione da virus della malattia di Newcastle
- (18) Infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti
- (19) Infezione da virus della rabbia
- (20) Infezione da virus della febbre della Rift Valley
- (21) Infezione da virus della peste bovina
- (22) Infezione da sierotipi della *Salmonella* zoonotica
- (23) Infestazione da *Echinococcus spp*
- (24) Listeriosi
- (25) Vaiolo degli ovi-caprini
- (26) Encefalopatie spongiformi trasmissibili
- (27) Trichinellosi
- (28) Encefalomielite equina venezuelana
- (29) E. coli produttori di verocitotossine (VTEC)

ALLEGATO IV
INDICATORI

Obiettivo	Indicatore
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)	<p>1 - Numero di nuovi reclami e di casi di non conformità nel settore della libera circolazione di merci e servizi e della legislazione dell'Unione sugli appalti pubblici</p> <p>2 - Indice delle restrizioni agli scambi di servizi</p> <p>3 - Numero di visite sul portale "La tua Europa"</p> <p>4 - Numero di campagne congiunte di vigilanza del mercato</p>
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)	<p>1 - Numero di PMI che ricevono sostegno</p> <p>2 - Numero di imprese sostenute che hanno concluso partenariati commerciali</p>
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c)	<p>1 - Quota delle norme europee attuate come norme nazionali dagli Stati membri rispetto al totale delle norme europee in vigore</p> <p>2 - Percentuale di norme internazionali sull'informativa finanziaria e sulla revisione contabile approvate dall'Unione</p>
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d)	<p>1 - Indice delle condizioni dei consumatori</p> <p>2 - Numero di documenti di sintesi e di risposte alle consultazioni pubbliche nel settore dei servizi finanziari provenienti da beneficiari</p>
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e)	<p>1 - Numero di programmi veterinari e fitosanitari attuati con successo a livello nazionale</p>
Obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2,	<p>1- Impatto delle statistiche pubblicate su Internet: numero di menzioni in rete e di</p>

lettera f)

pareri positivi / negativi